



REGIONE CALABRIA
Il Capo di Gabinetto

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 194724 del 09/03/2026

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
On. Salvatore Cirillo

E p.c.

Alla Consiglieria regionale
On. Elisa Scutellà

Segretariato Generale
Settore Segreteria di Giunta e
Rapporti con il Consiglio regionale


SEDE

OGGETTO: Trasmissione riscontro interrogazione a risposta scritta n. 40/13^ "Mancata attuazione dell'AQ del 14 marzo 2022 relativo al trattamento economico del personale ex LSU/LPU stabilizzato e riduzione delle risorse regionali destinate all'incremento dell'orario di lavoro".

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto si inoltra, per gli adempimenti di competenza, la nota di risposta trasmessa dall'Assessore "Sviluppo economico, lavoro e politiche attive, turismo", on. Giovanni Calabrese.

Cordiali saluti

D'ordine del Capo di Gabinetto
Luciano Vigna



REGIONE



CALABRIA

Assessore Giovanni Calabrese

Assessore in materia di sviluppo economico, lavoro e politiche attive del lavoro, turismo, fiere nazionali ed internazionali nelle materie allo stesso delegate

Capo di Gabinetto Giunta Regionale
Dott. Luciano Vigna

Oggetto: Risposta Interrogazione Consiliare 40^13

In relazione all'interrogazione a risposta scritta riportata in oggetto, si trasmette, facendola propria, la relazione a firma del Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive dott. Fortunato Varone.





Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive

Direzione Generale

Assessore per le Politiche del Lavoro e Formazione
Professionale
asslavform.ac@regione.calabria.it

Oggetto: Riscontro Interrogazione a risposta scritta n. 40/13^ "Mancata attuazione dell' Accordo Quadro del 14 marzo 2022 relativo al trattamento economico del personale ex LSU/LPU stabilizzato e riduzione delle risorse regionali destinate all'incremento dell'orario di lavoro" – Trasmissione relazione prot.n. 112633 del 10.02.2026.

Si trasmette, la relazione prot.n. 112633 del 10.02.2026, redatta dal Dirigente del Settore 5 "Gestione delle crisi occupazionali" del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive, relativa all'interrogazione scritta n. 40/13^, in merito alla quale si esprime piena condivisione sui contenuti e sulle valutazioni formulate.

Il Dirigente Generale
Fortunato Varone





Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive

Gestione delle crisi occupazionali

Al Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive

Direzione Generale

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 40/XIII “Mancata attuazione dell’Accordo Quadro del 14 marzo 2022 relativo al trattamento economico del personale ex LSU/LPU stabilizzato e riduzione delle risorse regionali destinate all’incremento dell’orario di lavoro” – Riscontro.

Nell’interrogazione in oggetto, avanzata ai sensi dell’art. 121 del Regolamento interno al Consiglio Regione Calabria, il Consigliere Capogruppo del Movimento 5 Stelle ha interrogato il Presidente della Giunta regionale per sapere:

1. Quali siano le motivazioni che hanno condotto alla riduzione delle risorse regionali destinate al personale ex LSU/LPU, in contrasto con quanto previsto dall'Accordo Quadro del 14 marzo 2022;
2. Se la Giunta regionale intenda rivedere tali determinazioni e procedere al ripristino delle risorse necessarie a garantire l'incremento dell'orario di lavoro dei dipendenti ancora in servizio;
3. Quali misure intenda adottare per assicurare ai lavoratori ex LSU/LPU una retribuzione dignitosa e una pensione adeguata, anche attraverso il riconoscimento dei contributi previdenziali per gli anni di servizio prestati;
4. Se la Regione intenda attivare strumenti di mobilità intercomunale per una più equa distribuzione del personale, in particolare in favore dei Comuni in difficoltà economica e con carenze strutturali di organico;
5. Quali siano le tempistiche previste per l'avvio di un confronto con le Organizzazioni Sindacali e con gli enti locali, finalizzato all’individuazione di soluzioni strutturali e sostenibili alla problematica in oggetto.

Con l’Accordo siglato in data 14/03/2022, il Vicepresidente ed Assessore al Lavoro, il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e le Rappresentanze Sindacali firmatarie hanno convenuto:

- che *“le risorse oggetto del presente Accordo Quadro, che saranno trasferite agli Enti utilizzatori, sono da intendersi aggiuntive a quelle già trasferite, per ogni singolo lavoratore. I trasferimenti sono finalizzati all’effettivo aumento dei livelli retributivi e, quindi, all’incremento dell’attuale orario lavorativo di ogni lavoratore, sulla base del contributo pro-capite”*;
- che *“il fondo regionale, per come storicizzato, a partire dal 2022 produrrà un contributo pro-capite agli Enti utilizzatori avente natura dinamica in conseguenza delle economie che si registreranno a seguito delle fuoriuscite, di qualsiasi natura, e saranno così redistribuite sulla platea residua del bacino”*;
- che *“Le risorse trasferite agli enti utilizzatori sono destinate all’incremento dell’orario lavorativo già osservato da ogni singolo lavoratore fino al tetto massimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, opportunamente rendicontate per l’intera somma del contributo annuo. I contributi oggetto del presente accordo, sia nella quota nazionale che regionale, vengono trasferiti agli Enti pro-capite in*



Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive

Gestione delle crisi occupazionali

relazione all'assunzione del singolo lavoratore, pertanto, seguiranno la vita lavorativa dello stesso, anche in caso di trasferimento tra Enti”;

- “La necessità di apportare modifiche all’art. 3 dell’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 13412 del 19/11/2018, riguardante i criteri di assegnazione delle risorse storicizzate per effetto della L.R. n. 29/2019, al fine di formulare il nuovo piano di riparto, tenuto conto delle risorse riconosciute dalla Legge 25/02/2022 n. 15 a titolo di incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di pubblica utilità pari ad € 9.296,22, per come di seguito indicato:

| | N. LAVORA TORI | INCENTIVO REGIONALE PER SINGOLO LAVORATORE | INCENTIVO MINISTERIALE PER SINGOLO LAVORATORE | CONTRIBUTO ANNUO PER SINGOLO LAVORATORE | TOTALE QUOTA ANNUA REGIONE CALABRIA |
|-----|-------------------------------|---|--|--|--|
| LSU | 2.062 | € 8.703,78 | € 9.296,22 | 18.000,00 | 17.947.194,36 |
| LPU | 2.159 | € 8.703,78 | € 9.296,22 | 18.000,00 | 18.791.461,02 |

TOTALE INCENTIVO REGIONALE € 36.738.655,38

Tale Accordo costituisce un importante riferimento di natura politico-programmatica. Tuttavia, stante il mancato formale recepimento da parte dell’Amministrazione regionale, le disposizioni in esso contenute non hanno prodotto effetti vincolanti e, pertanto, non tutte hanno trovato attuazione negli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

In particolare, si rappresenta che il detto Accordo ha trovato, in parte, attuazione con il D.D. n. 3183 del 24/03/2022, con il quale questo Dipartimento, al fine di “sostenere il costo del lavoro delle amministrazioni pubbliche della Calabria che hanno stabilizzato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato” e di “garantire a tutte le amministrazioni pubbliche della Calabria, l’opportunità di integrare l’orario di lavoro, dei contratti di lavoro a tempo parziale c.d. part-time, per le stabilizzazioni effettuate con un contratto di lavoro ridotto rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno”, ha approvato il nuovo Avviso pubblico di ripartizione delle risorse regionali destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità di cui all’art. 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 1997, n. 468, e all’art. 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, il quale, soppiantando il precedente Avviso pubblicato con D.D. n. 13412 del 19/11/2018 come successivamente modificato, ha equiparato le misure incentivanti l’assunzione dei lavoratori socialmente utili (ex art. 1, commi 495-497, L. 30 dicembre 2019 n. 160) e di quelli di pubblica utilità (ex art. 1 comma 27, L. 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228), consentendo di fatti l’incremento orario a fronte di una copertura di complessivi € 18.000,00 annui a titolo di incentivo.

Venendo, poi, a una più puntuale disamina dell’interrogazione proposta, si rappresenta quanto segue.

In ordine ai punti 1 e 2 (“Quali siano le motivazioni che hanno condotto alla riduzione delle risorse regionali destinate al personale ex LSU/LPU, in contrasto con quanto previsto dall’Accordo Quadro del 14 marzo 2022”;



Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive

Gestione delle crisi occupazionali

“Se la Giunta regionale intenda rivedere tali determinazioni e procedere al ripristino delle risorse necessarie a garantire l'incremento dell'orario di lavoro dei dipendenti ancora in servizio”), le locuzioni “riduzione” e “ripristino” appaiono improprie, atteso che le risorse di che trattasi non sono state oggetto di un atto di riduzione dello stanziamento autorizzato, derivando piuttosto, come descritto negli atti di programmazione finanziaria e di assestamento del bilancio regionale, da economie di spesa registratesi in sede di ordinaria gestione.

Tali economie - la cui destinazione non risulta giuridicamente vincolata a specifiche modalità di redistribuzione, in ragione di quanto sopra evidenziato in merito all'efficacia dell'Accordo siglato - sono state successivamente riallocate per il finanziamento di interventi riconducibili al più ampio ambito delle politiche attive del lavoro, mediante formale variazione di bilancio e nel rispetto delle competenze degli organi regionali e degli equilibri finanziari.

In relazione al punto 3 (*“Quali misure intenda adottare per assicurare ai lavoratori ex LSU/LPU una retribuzione dignitosa e una pensione adeguata, anche attraverso il riconoscimento dei contributi previdenziali per gli anni di servizio prestati”*), si evidenzia che la Regione Calabria ha faticosamente e proficuamente posto in essere, negli anni, numerosi interventi finalizzati al graduale superamento delle condizioni di precarietà, sino alla definitiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Ogni eventuale ulteriore variazione dello *status* giuridico ed economico del personale stabilizzato risulta, oggi, inevitabilmente incardinata nell'alveo delle competenze degli Enti stabilizzatori.

Per quanto concerne, invece, il profilo previdenziale, la materia rientra fra le attribuzioni esclusive dello Stato e degli Enti previdenziali, i quali a fronte di un istituto - quello dei lavori socialmente utili - di matrice assistenziale, hanno inteso riconoscere, sino all'intervenuta contrattualizzazione, la diversa cd. “contribuzione figurativa”.

Con riguardo al punto 4 (*“Se la Regione intenda attivare strumenti di mobilità intercomunale per una più equa distribuzione del personale, in particolare in favore dei Comuni in difficoltà economica e con carenze strutturali di organico”*), si evidenzia che dal momento della stabilizzazione, mediante l'incentivata assunzione con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità sono fuoriusciti dal bacino storico di precariato e il ruolo della Regione Calabria, da gestore economico-giuridico, è divenuto principalmente quello di soggetto finanziatore degli interventi di stabilizzazione.

D'altro canto, gli Enti stabilizzatori hanno assunto pienamente la posizione di datori di lavoro, cui compete ogni valutazione in ordine all'applicazione degli istituti contemplati nell'ambito del pubblico impiego, ivi compresa la mobilità volontaria, di cui i lavoratori ex lsu/lpu fruiscono al pari di ogni altro dipendente pubblico.

Per quanto concerne, invece, il diverso tema del cd. “mantenimento” degli incentivi concessi, si richiama il consolidato orientamento espresso, in via di principio, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha sancito l'impossibilità di riconoscere l'incentivo - inizialmente stanziato in favore dell'Ente che ha effettuato la stabilizzazione - in favore di un Ente diverso e ciò in ragione della “causa” del contributo, da individuare nell'aver proceduto all'assunzione a tempo indeterminato con contestuale sottrazione del soggetto svantaggiato dalla condizione di precariato, circostanza esauritasi al momento della stabilizzazione stessa.

Ciononostante, le esigenze di mobilità rappresentate costituiscono motivo di costante impegno da parte di



Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive

Gestione delle crisi occupazionali

questo Dipartimento nell'instaurazione delle interlocuzioni istituzionali necessarie e indispensabili alla risoluzione della problematica.

Infine, in ordine al punto 5 (*"Quali siano le tempistiche previste per l'avvio di un confronto con le Organizzazioni Sindacali e con gli enti locali, finalizzato all'individuazione di soluzioni strutturali e sostenibili alla problematica in oggetto"*), questo Dipartimento conferma la disponibilità al confronto istituzionale con le Organizzazioni sindacali e con gli Enti locali, nell'ambito dei tavoli di interlocuzione già attivi o che potranno essere attivati in relazione all'evoluzione del quadro normativo e finanziario.

In tal senso, il Dipartimento continuerà a monitorare la situazione occupazionale dei lavoratori ex LSU/LPU e a valutare possibili interventi migliorativi, nel rispetto delle competenze, degli equilibri di bilancio e della sostenibilità complessiva del sistema.

La Funzionaria

Dott.ssa Irene Alcaro



IRENE
ALCARO
10.02.2026
09:29:21
GMT+01:00

Il Dirigente di Settore

Dott. Bruno Zito



Bruno Zito
Regione
Calabria
10.02.2026
12:12:38
GMT+01:00